

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 155/01/2011

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2 ha emesso nei confronti di Pr. Ma. Ma., in data 26/11/2008, un avviso di accertamento con il quale, rilevato:

che la Pr. aveva dichiarato, in risposta al questionario notificatole, la disponibilità, per la quota del 50%, di un'autovettura Toyota Avensis e di un appartamento concesso in comodato;

che aveva effettuato investimenti per un valore complessivo di € 260.000, consistenti nell'acquisto in data 29/7/2004 di un appartamento con annesso garage e posto macchina esterno per l'importo corrispondente, come da dichiarazione in atto di vendita;

che non aveva dichiarato negli anni precedenti all'acquisto dell'immobile alcun reddito imponibile;

determinava in via sintetica, ex art. 38, comma 4, del DPR 600/73, un reddito imponibile per l'anno 2003 di € 65.242,00 (di cui € 52.000,00, quale quota di 1/5 dell'incremento patrimoniale ex art. 38, comma 5, DPR 600/73).

Avverso l'avviso di accertamento la Pr. proponeva ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, asserendo che l'acquisto patrimoniale era stato effettuato con denaro proveniente da risparmi del marito e da elargizioni familiari dei genitori di questi. Ha concluso, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e, rilevato che la contribuente non aveva provato che l'acquisto patrimoniale era avvenuto con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, come richiesto dall'art. 38, comma 5, del DPR 600/73; che, comunque, il reddito del nucleo familiare (come da dichiarazioni del coniuge Ra. En. Ma.) non era tale da giustificare interamente gli investimenti patrimoniali effettuati; chiedeva il rigetto del ricorso, con conferma dell'accertamento impugnato e condanna alle spese del giudizio.

Con sentenza n. 111 in data 20/1/2010, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, ritenuta provata la circostanza che gli esborsi per l'acquisto dell'immobile fossero stati sostenuti dal coniuge della contribuente, accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso di accertamento, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

Avverso la sentenza della CTP di Milano, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 2 di Milano, ha proposto appello dinanzi questa Commissione Tributaria Regionale, deducendo, nei motivi d'impugnazione, l'inammissibilità della prova documentale fornita dalla contribuente con il ricorso in primo grado perché i documenti prodotti non erano utilizzabili, non essendo stati previamente esibiti dalla parte in risposta al questionario notificatole, come previsto dall'art. 32 del DPR 600/73; nel merito, ha ribadito che non risultava provato che vi fosse stato un effettivo utilizzo per l'acquisto dell'immobile di somme ricevute da terzi e che i redditi dichiarati dal coniuge negli anni precedenti non avrebbero in alcun modo potuto giustificare la capacità di spese dimostrata dalla contribuente. Ha concluso, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, venisse confermata la legittimità dell'operato dell'Ufficio e la validità dei provvedimenti emessi, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.

All'udienza fissata per la discussione del ricorso, le parti, dopo averle illustrate, si sono riportate alle conclusioni rispettivamente assunte. La Commissione ha quindi trattenuto la controversia per la decisione.

Motivi della decisione

L'eccezione dell'appellante relativa all'inutilizzabilità, da parte della contribuente, della documentazione prodotta in primo grado, perché in contrasto con il disposto dell'art. 32 DPR 600/73, non può trovare ingresso nel giudizio d'appello.

L'eccezione, infatti, come rilevato dall'appellata, è stata proposta per la prima volta con il ricorso in appello e pertanto ricade nel divieto di formulazione di eccezioni nuove in appello previsto dall'art. 57 del D.L.vo 546/92.

Passando all'esame del merito della controversia, ritiene la Commissione che l'appello dell'Agenzia sia fondato e meriti, quindi, accoglimento.

La documentazione prodotta dalla contribuente in primo grado non è, infatti, idonea a dimostrare che l'acquisto patrimoniale avvenuto nel 2004 sia stato effettuato, come asserito, con denaro proveniente dal coniuge o dai suoceri.

La Pr. ha, infatti, prodotto delle dichiarazioni con la quali il venditore dell'immobile dichiara di aver ricevuto da Ra. En., coniuge dell'appellata, delle somme per la vendita dell'appartamento nella residenza Quercie di Milano 2.

Le predette dichiarazioni, a parte la considerazione che non hanno una data certa e potrebbero, quindi, teoricamente essere state predisposte in un momento diverso da quello in esse riportato, sono, al più, idonee a dimostrare che le somme ricevute dal venditore sono state materialmente corrisposte dal Ra., ma non certo che le stesse somme provengano da disponibilità di questi o da elargizioni dei familiari.

Non vi è, pertanto, la prova sicura, idonea a vincere la presunzione di cui al 5° comma dell'art. 38 del DPR 600/73, che le somme impiegate per l'acquisto immobiliare siano in diretto collegamento con le disponibilità finanziarie del coniuge Ra. En. o dei familiari di questi. Del resto, il Ra. ha dichiarato, negli anni che vanno dal 2000 al 2003, redditi imponibili esigui (€ 2.852 per il 2000; € 20.513 per il 2001; € 37.765 per il 2002; € 27.102 per il 2003), di certo insufficienti per mantenere, da solo, una famiglia di 4 persone e, per di più, accumulare risparmi per l'acquisto di un appartamento di 7,5 vani, con annesso garage di 26 mq, cantina e posto auto di 12 mq, in Milano 2, del valore commerciale di gran lunga superiore al valore dichiarato in atti in base alla rendita catastale rivalutata.

Anche le somme che si assume dalla contribuente provenire dai conti dei familiari, e che si riassumono, in sostanza, soltanto in due rispettivi bonifici di € 36.000 in favore di Ra. En. e di Pr. Ma., sono inidonee alla dimostrazione dell'effettivo impiego nella corresponsione del prezzo d'acquisto dell'immobile, perché non solo sono del tutto insufficienti a coprire l'intera somma corrisposta, ma risultano versate in data 25/3/2004, mentre l'atto è del 29/7/2004, e, soprattutto, non recano alcun collegamento con l'effettivo utilizzo nel pagamento del prezzo d'acquisto, potendo, quindi, essere state impiegate per differenti finalità.

La prova richiesta dall'art. 38 del DPR 600/73 è rigorosa, richiedendosi la dimostrazione che il maggior reddito accertato sinteticamente è, in realtà, costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Tale prova non risulta essere stata fornita dalla contribuente, difettando la dimostrazione di un qualsiasi collegamento tra l'asserita disponibilità di somme provenienti dal coniuge o dai familiari e l'effettivo impiego nell'acquisto patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. n. 6813/09).

L'impugnata sentenza va, quindi, riformata, dichiarandosi la piena validità e legittimità dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia nei confronti della contribuente.

Le spese dei due gradi del giudizio vanno poste a carico della soccombente e liquidate in € 940,50, di cui € 328 per diritti, € 508 per onorari ed € 104,50 per spese forfetarie quanto al primo grado; in € 1.231,88, di cui € 340 per diritti, € 748 per onorari ed € 136,88 per spese forfetarie quanto al secondo grado.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,

in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, conferma la validità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di Pr. Ma. Ma.

Condanna l'appellata Pr. al rimborso delle spese processuali in favore dell'appellante Agenzia delle Entrate, liquidate per il primo grado in € 940,50 e per il presente grado in € 1.231,88.